



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 13735/46/11/2021 del 2021 Pos. n. 2

Oggetto: *Articolo 13 della L.r. 11 giugno 2014, n. 13, rubricato “ Misure per il conseguimento dei risparmi di spesa”, come modificato dall'art.14 della L.r. 17 maggio 2016,n. 8, rubricato “Trattamento economico dei dipendenti e dei dirigenti degli enti regionali e delle società partecipate” - Sentenza n. 264 del 22/10/2020 della Corte Costituzionale – Richiesta di parere.*

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
Servizio 3 – Vigilanza Enti
(rif. Nota 19 maggio 2021, n. 26110)

1. Con la nota in riferimento codesta Amministrazione, dopo aver richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 264 del 2020, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della L.r. n. 13/2014, ha rappresentato di aver diramato agli enti sottoposti alla propria vigilanza una direttiva (prot. n. 3917 del 26.01.2021) con la quale ha invitato gli stessi a provvedere alla verifica e all'applicazione della norma in oggetto.

A seguito di tale direttiva sarebbero, tuttavia, pervenute, da parte di alcuni enti vigilati, varie richieste di chiarimenti attinenti alle modalità di applicazione della stessa norma, chiarimenti in ordine ai quali codesto Dipartimento chiede a quest'Ufficio di esprimersi, in considerazione del fatto che i procedimenti di ripetizione dell'indebito, conseguenti all'applicazione della stessa norma e della direttiva, potrebbero far attivare numerosi contenziosi.

La richiesta di parere troverebbe, inoltre, la sua ragion d'essere in quanto precisato dalla Corte Costituzionale, nella sentenza sopra citata, in ordine alla necessità di un coordinamento della finanza pubblica e l'applicazione di misure uniformi sull'intero territorio nazionale.

Nella fattispecie, i quesiti sottoposti attengono: - alla concreta applicabilità della disposizione *de qua* a tutto il personale dipendente dell'Ente vigilato (ruolo, tempo determinato, comando, assegnazione temporanea ecc), compreso quello in posizione di comando; - alla individuazione delle componenti che concorrono a strutturare il

“trattamento economico complessivo” ponendo l’attenzione su due diversi orientamenti come espressi, rispettivamente, dalla Ragioneria generale dello Stato (circolare n. 12/2011 – trattamento annuo lordo) e dallo scrivente Ufficio, con riferimento a casi analoghi, con precedente parere n. 26653/2016 (trattamento economico lordo fiscale); - al ricorso, per il calcolo del tetto massimo retributivo, al criterio della competenza (circolare n. 12/2011 Ragioneria dello Stato); - alla possibilità di poter procedere alla corresponsione degli arretrati contrattuali CCNL 2016/2018 Funzioni locali – Dirigenti, nonostante il conseguente superamento del tetto annuo previsto dalla norma regionale ed al contempo, per il personale in quiescenza, di potere accedere ad una forma di *“compensazione”* tra il debito inerente le eccedenze percepite ed il credito relativo agli adeguamenti contrattuali; - alla possibilità di poter ritenere che la *“retribuzione di posizione”* (art. 5 CCNL biennio 2008/2009), comprenda anche la c.d. *“retribuzione di posizione di parte fissa”* di cui all’art. 60 del CCRL regionale vigente.

2. Con riferimento alla superiore richiesta si osserva che codesto Dipartimento con la direttiva prot. n. 3917 del 26 gennaio 2021 ha fornito l'interpretazione e le indicazioni necessarie per l'applicazione della norma in questione e contiene già la risposta a gran parte dei chiarimenti richiesti.

Pertanto, non rientra nelle attribuzioni di quest'Ufficio esprimersi in ordine ad atti già adottati dall'amministrazione attiva. Codesto Dipartimento viceversa, laddove sia intervenuta sentenza della magistratura contabile potrà valutarne le coerenza.

Senza, pertanto, entrare nel merito di quanto contenuto nella direttiva, per i quesiti che in essa non trovano risposta si osserva quanto segue.

Per quanto concerne la possibilità di compensazione, la stessa oltre a non trovare esplicita previsione, né nelle forme tipizzate dal codice civile, né in dedicate norme di legge, tratta un'ipotesi che coinvolge gli enti previdenziali di riferimento, in ordine ai quali quest'Ufficio non ha alcuna competenza ad esprimersi.

Analogamente, per i quesiti attinenti fattispecie particolari relative all'applicazione dei contratti collettivi del settore EE.LL (quesiti sub. 4 e 6 della richiesta di parere), dovrebbe essere interpellata l'ARAN, unico soggetto che può esprimersi in ordine all'interpretazione e applicazione delle norme contrattuali.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

* * *

Si rammenta che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio

F.to Avv. Giuseppa Mistretta

Il Dirigente
F.to Avv. Anna Maria La Vecchia

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Avv. Giovanni Bologna